

STATUTO FIAB onlus

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

Denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione denominata "FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS".

Articolo 2

Sede Legale

L'associazione ha sede legale in Milano, via Caviglia 3/a.

Il cambio della sede legale non comporta modifica statutaria.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico

La FIAB non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente nell'ambito delle politiche per la mobilità sostenibile.

In particolare l'associazione promuove l'uso della bicicletta, propone e concorre a realizzare provvedimenti per incentivare la mobilità ciclistica, per sviluppare la sicurezza stradale delle cosiddette "utenze deboli della strada" e tutelare i loro diritti.

L'associazione persegue gli obiettivi di:

- valorizzare e tutelare l'ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita;
- ridurre la congestione del traffico urbano e quindi i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
- combattere il riscaldamento globale, diminuendo l'emissione di CO2 e favorendo il risparmio energetico.

L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza; la sua struttura è democratica.

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

Attività

L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3:

- Propone la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che valorizzano e tutelano l'ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e migliorando la qualità della vita. In particolare, con lo scopo di valorizzare e tutelare l'ambiente urbano, extraurbano e naturale, elabora proprie proposte o, in accordo con gli enti preposti, collabora alla progettazione, realizzazione o manutenzione di:
 - percorsi urbani ed extraurbani
 - percorsi di valorizzazione della natura in aree di pregio naturalistico o parchi naturali
 - provvedimenti di moderazione del traffico urbano
 - provvedimenti di tutela e miglioramento del verde pubblico e dell'ambiente urbano in generale.
- Coopera con altre associazioni e con tutti coloro che, nei diversi campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente. In particolare si propone di collaborare ad iniziative concrete di tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico con altre associazioni di difesa ambientale, quali realizzazioni, tutela e valorizzazione di aree protette e percorsi naturalistici, giornate di azioni concrete di coinvolgimento della cittadinanza attiva (come ad es. pulizia e manutenzione dell'ambiente), giornate di sensibilizzazione a favore del patrimonio ambientale e artistico italiano, iniziative per la promozione di produzioni biologiche o tipiche realizzate con minor impatto sull'ambiente, manifestazioni a favore di provvedimenti ambientali e denunce contro chi danneggia l'ambiente, e quanto altro possa ritenersi utile per la tutela e la protezione dell'ambiente, in particolare organizzando la partecipazione a queste iniziative con l'utilizzo della bicicletta, in qualità di mezzo di trasporto non inquinante e sostenibile.
- Propone e concorre a realizzare provvedimenti per la moderazione del traffico, per la sicurezza stradale e per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità, oltre che per finalità ambientali anche per tutelare ciclisti e pedoni e, più in generale, tutti i soggetti "svantaggiati", la cui incolumità o libertà di movimento, può esser lesa e ostacolata dal traffico stradale, quali disabili, anziani e bambini. Ai tal fini, intraprende ogni iniziativa politica, culturale e legale negli ambiti citati, inclusa la costituzione in giudizio come parte civile.
- Critica i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio del mezzo privato a motore e individua iniziative e proposte per favorire un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali.

- Promuove l'intermodalità tra bicicletta e mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario. Inoltre promuove e sviluppa l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico.
- Promuove l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, quale forma di turismo eco-compatibile, per far conoscere e valorizzare gli aspetti ambientali del territorio, in alternativa a forme di turismo o escursionismo non rispettose dell'ambiente; promuovendo manifestazioni pubbliche ed altre iniziative utili per realizzare tali finalità, quali - lo studio, la pubblicazione, la divulgazione e la realizzazione di percorsi ed itinerari, che valorizzino, anche con apposita segnaletica e con interventi di salvaguardia o manutenzione, la natura, il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale del territorio. In particolare si propone il recupero e la valorizzazione di sentieri, percorsi "storici", argini dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, sedimi ferroviari dismessi, e tutti quei manufatti ed ambienti naturali ed urbani che meritano di essere sottratti all'abbandono e all'incuria.
- Elabora, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
- Pone in essere ogni attività utile a favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
- Organizza progetti educativi scolastici, attività culturali, di educazione ambientale, stradale e alla mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, in qualità di "associazione riconosciuta di comprovata esperienza nel settore della prevenzione, della sicurezza stradale e della promozione ciclistica";
- Organizza per i propri soci corsi di formazione ed aggiornamento e sviluppa quanto altro possa essere utile al funzionamento ed alla organizzazione delle associazioni aderenti, ai fini della realizzazione a livello locale degli scopi statutari;
- Svolge ogni altra possibile attività, individuabile come istituzionale o direttamente connessa, volta a conseguire gli scopi sociali.

Articolo 5

Adesioni ad altri enti ed attività accessorie

La FIAB potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie

in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle ad esse direttamente connesse

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

Associazioni aderenti

Sono soci della FIAB le associazioni aderenti.

Possono aderire alla FIAB associazioni che, per obiettivi statuari, sviluppino attività in favore della bicicletta nel quadro di una politica della mobilità sostenibile sotto il profilo ambientale, anche se questo non fosse l'unico loro scopo.

Non possono aderire alla FIAB associazioni con finalità elettorali e di lucro.

L'adesione alla FIAB implica per l'associazione aderente l'adozione della tessera FIAB per l'iscrizione dei propri soci, di seguito indicati come tesserati FIAB.

Articolo 7

Domanda di adesione

Per aderire, in prima istanza, le associazioni devono presentare domanda scritta, dichiarando di condividere le finalità della FIAB e di volervi aderire osservando il presente statuto.

Alla domanda occorre allegare:

- a) il proprio statuto democratico;
- b) dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda, salvo intenzione di recedere, l'associazione si impegna ad adottare la tessera FIAB per l'iscrizione dei propri soci e a versare annualmente la quota di adesione;
- c) dichiarazione che l'associazione si impegna a osservare il presente statuto, il regolamento generale della FIAB e a conformarsi alle delibere assembleari;
- d) documentazione relativa all'attività svolta, sempre che l'adesione non avvenga contestualmente alla fondazione.

Il consiglio di presidenza esamina la documentazione presentata e il sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza, decide in merito all'accoglimento della domanda e, nei casi dubbi o previsti dal regolamento generale, rimanda la decisione al consiglio nazionale.

L'eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato e reso pubblico. Contro questa decisione si può presentare ricorso all'assemblea ordinaria che decide definitivamente.

L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della quota di adesione.

Articolo 8

Diritti e doveri delle associazioni aderenti e dei tesserati

Tutte le associazioni aderenti hanno gli stessi diritti e doveri. Possono partecipare alle iniziative promosse dalla FIAB e intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie e alle riunioni dei coordinamenti regionali, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la elezione degli organi direttivi dell'associazione, ai quali possono candidare i propri soci o altri tesserati della FIAB nelle modalità stabilite dal regolamento generale.

Le associazioni aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e del regolamento generale, di effettuare il versamento della quota di adesione e attenersi alle disposizioni degli indirizzi operativi.

L'associazione aderente deve ammettere alle proprie iniziative tutti i tesserati FIAB.

Le associazioni aderenti e i tesserati che desiderano svolgere attività di volontariato per la FIAB devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti della FIAB.

Le prestazioni fornite a FIAB dalle associazioni aderenti e dai tesserati sono normalmente di volontariato, a titolo gratuito e senza fini di lucro anche indiretto, salvo eventuali rimborsi spese preventivamente concordati o diversi accordi.

Nei limiti della legislazione vigente FIAB può avvalersi anche di tesserati in qualità di personale dipendente o di prestatori d'opera retribuiti.

Articolo 9

Recesso ed esclusione dell'associazione aderente

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associazione aderente cessa per:

- a) scioglimento dell'associazione;
- b) mancato pagamento della quota di adesione annua entro i termini previsti dal regolamento generale, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del consiglio nazionale con le modalità fissate nel regolamento generale.

Le associazioni recedute o escluse non hanno diritto al rimborso della quota di adesione annua.

Le associazioni escluse possono opporsi al provvedimento del consiglio nazionale di fronte al collegio dei probiviri e, in secondo grado, di fronte alla successiva assemblea ordinaria.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

Il recesso e l'esclusione implicano il divieto di associare il logo e l'acronimo FIAB al nome dell'associazione.

Articolo 10

Coordinamenti regionali ed interregionali

Le associazioni aderenti di una stessa regione o di regioni confinanti possono costituire un coordinamento FIAB regionale o interregionale allo scopo di realizzare e potenziare a livello decentrato le finalità statutarie.

La formazione del coordinamento deve essere comunicata al consiglio nazionale.

La FIAB disciplina nel regolamento generale la costituzione e il funzionamento dei coordinamenti.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Organi della FIAB

Sono organi della FIAB:

- a) l'assemblea ordinaria e straordinaria;
- b) il consiglio nazionale;
- c) il presidente;
- d) il consiglio di presidenza;
- e) il collegio dei probiviri;
- f) il collegio dei sindaci e revisori.

Il presidente e i membri del consiglio nazionale, del collegio dei probiviri e del collegio dei sindaci e revisori sono eletti ogni tre anni dall'assemblea ordinaria e restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva.

In caso di recesso o decadenza anticipata i membri del consiglio nazionale, del collegio dei probiviri e del collegio dei sindaci e revisori vengono sostituiti da coloro che nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello degli eletti. In mancanza di essi, vanno eletti alla prima assemblea in sostituzione e restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva.

Tutte le convocazioni e comunicazioni inerenti a detti organi, previste dal presente Titolo IV, possono essere effettuate sia in forma cartacea che elettronica.

Articolo 12

Funzioni dell'assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano della FIAB.

L'assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali. Ogni tre anni l'assemblea elegge il presidente, il consiglio nazionale, il collegio dei probiviri e il collegio dei sindaci e revisori. Ogni qual volta necessario elegge in sostituzione eventuali membri mancanti degli organi, che restano in carica fino alla successiva assemblea elettiva;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla normativa vigente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) approva e modifica il regolamento generale inerente ai diversi aspetti del funzionamento della FIAB, vincolante per le associazioni aderenti e per i tesserati, comprendente il regolamento dei lavori assembleari e la determinazione delle quote di adesione annue per le associazioni aderenti;
- f) approva le linee guida in merito agli indirizzi dell'azione della FIAB, le iniziative e gli orientamenti vincolanti per tutte le associazioni aderenti e delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria elettiva può essere convocata prima dei tre anni previsti se, per gravi motivi o non funzionamento degli organi, sia necessario provvedere anticipatamente al rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 13

Partecipazione e voto in assemblea

Tutte le associazioni aderenti partecipano all'assemblea ordinaria e straordinaria con uno o più rappresentanti.

Nell'assemblea hanno diritto di voto le associazioni aderenti da almeno un mese ed in regola con il pagamento della quota di adesione. Ciascun associato ha un voto. Alle associazioni aderenti che sono Enti del Terzo Settore viene attribuito sino ad un massimo di cinque voti, in proporzione al

numero dei loro associati, secondo scaglioni predeterminati dal regolamento generale approvato in precedente assemblea.

È esclusa la partecipazione al voto per delega.

Il regolamento generale stabilisce le modalità, procedure di partecipazione, votazione e ogni altro aspetto non previsto dallo statuto.

Articolo 14

Convocazione e forme di pubblicità delle assemblee

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente una volta all'anno entro il mese di aprile e ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto delle associazioni aderenti.

L'assemblea straordinaria è convocata dal presidente ogniqualvolta vengano proposte delle modifiche statutarie, nelle modalità previste dal regolamento generale.

Le assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno trenta giorni mediante lettera circolare a tutte le associazioni aderenti, nelle modalità previste dal regolamento generale.

Articolo 15

Regolarità di costituzione e svolgimento delle assemblee

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno delle associazioni aderenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associazioni aderenti presenti, salvo quanto diversamente previsto agli articoli 24 e 25.

L'assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio presidente, diverso dal presidente della FIAB, ed un segretario.

Articolo 16

Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e raccolto in un libro verbali dell'assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede sociale e ogni associazione aderente può consultarlo.

Una copia di tale verbale, con i relativi allegati, deve essere inviata per circolare a tutte le associazioni aderenti.

Articolo 17

Consiglio nazionale e consiglio di presidenza

Il consiglio nazionale è l'organo di amministrazione della FIAB.

Il consiglio nazionale è composto dal presidente e dal un numero pari di altri componenti definito dal regolamento generale approvato in precedente assemblea.

Il consiglio nazionale è convocato dal presidente almeno tre volte all'anno e ogniqualvolta ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio nazionale può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del presidente.

Il consiglio nazionale, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali e per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari, in particolare:

- in conformità alle linee guida approvate dall'assemblea, definisce gli orientamenti e le iniziative della FIAB;
- redige le integrazioni o modifiche al regolamento generale, ed elabora le linee guida e gli orientamenti vincolanti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria;
- redige le proposte di modifica dello statuto, preparate per iniziativa propria, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria;
- redige e approva gli "indirizzi operativi" che regolano l'organizzazione di specifiche attività o in merito ad aspetti secondari del funzionamento della Federazione, che non necessitano dell'approvazione dell'assemblea;
- delibera su quant'altro disposto dallo statuto e dal regolamento generale.

Il consiglio nazionale nomina al proprio interno il vice-presidente e fino a quattro consiglieri i quali, con il presidente, formano il consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza, sottoposto al controllo del consiglio nazionale, è preposto all'organizzazione e amministrazione della FIAB e delle sue iniziative.

Il consiglio di presidenza presenta una relazione sull'attività svolta e il bilancio all'assemblea ordinaria.

Sono membri del consiglio nazionale, senza diritto di voto, i responsabili dei coordinamenti regionali.

Articolo 18

Il presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il consiglio nazionale e il consiglio di presidenza.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-presidente ne assume l'incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva assemblea che, se non elettiva, deve prevedere all'ordine del giorno l'elezione del presidente in sostituzione.

Il presidente può affidare mansioni tecniche e delegare particolari funzioni di rappresentanza ad altri membri del consiglio nazionale, oppure a tesserati o dipendenti della Federazione.

In caso di urgenza il presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del consiglio di presidenza o del consiglio nazionale.

Articolo 19

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri. Il presidente del collegio dei probiviri viene nominato al suo interno.

I primi dei non eletti svolgono funzione di membri supplenti e possono sostituire temporaneamente un membro effettivo.

Il collegio dei probiviri:

- si pronuncia su tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra la FIAB e le associazioni aderenti o tra diversi organi della FIAB;
- si pronuncia circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto e del regolamento generale;
- si pronuncia in merito a problemi inerenti al funzionamento degli organi;
- esercita l'azione disciplinare;
- può intervenire nei rapporti tra le associazioni aderenti e i tesserati loro soci, soltanto nei casi:
 - a) di gravi violazioni dello statuto FIAB o atti lesivi nei confronti di FIAB o di una o più associazioni aderenti da parte del tesserato;
 - b) di motivata richiesta da parte di un'associazione aderente che venga preclusa l'iscrizione ad altre associazioni aderenti alla FIAB ad un proprio socio escluso.

Il regolamento generale stabilisce i presupposti, i soggetti legittimati, le modalità di presentazione e le procedure riguardanti i ricorsi e le istanze al collegio.

Articolo 20

Il collegio dei sindaci e revisori

Il collegio dei sindaci e revisori è l'organo di controllo della FIAB, composto da tre membri effettivi e due supplenti. I primi dei non eletti svolgono funzione di membri supplenti e possono

sostituire temporaneamente un membro effettivo nel caso di impossibilità a svolgere le proprie mansioni.

Qualora per legge ne sia obbligatoria la nomina, almeno un componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma secondo del codice civile, ovvero tra i revisori legali dei conti iscritti al registro.

Il collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alla normativa vigente.

I componenti del collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il collegio esercita il controllo contabile e predispone una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Il presidente del collegio viene nominato al suo interno. Qualora sia obbligatoria la nomina di un revisore legale dei conti il presidente del collegio è nominato tra uno dei membri che possiede tale qualifica, che presiede l'attività di controllo contabile in applicazione a quanto disposto dalla legislazione vigente.

Articolo 21

Elettività e gratuità delle cariche sociali

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive.

Le cariche degli organi sono normalmente volontarie, a titolo gratuito e senza fini di lucro anche indiretto, salvo rimborsi spese preventivamente concordati. Può essere stabilita dall'assemblea ordinaria un'indennità di carica per il presidente e per i consiglieri di presidenza. Ai tesserati che ricoprono tali cariche è possibile l'affidamento di specifici incarichi retribuiti se non attinenti alla carica e se approvati dal consiglio nazionale.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 22

Patrimonio della FIAB

La FIAB trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote di adesione e contributi delle associazioni aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;

- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 23

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Nazionale redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea annuale ordinaria.

La proposta di bilancio consuntivo deve essere spedita alle associazioni aderenti almeno cinque giorni prima dallo svolgimento dell'Assemblea ordinaria.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 24

Revisione dello Statuto

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più una delle associazioni aderenti in prima convocazione o qualunque sia il numero delle associazioni presenti in seconda convocazione.

Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti delle associazioni aderenti presenti.

Articolo 25

Scioglimento della FIAB

Lo scioglimento della FIAB è deliberato dall'assemblea straordinaria. In tal caso devono essere

presenti e votare a favore dello scioglimento almeno tre quarti delle associazioni aderenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO

Articolo 26

Comunicazioni rivolte al pubblico

E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.